



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2013 (09.01.2014)
(Or. en)**

17519/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0405 (CNS)**

**CODEC 2892
COEST 398
COMAG 130
PESC 1501
RELEX 1140
FIN 931
CADREFIN 365
DEVGEN 328
PE 592**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 9 - 12 dicembre 2013)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione ¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

A tale proposito il relatore, Eduard KUKAN (PPE, SK), ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, una relazione contenente un emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

La proposta fa parte del pacchetto sugli strumenti di finanziamento esterno insieme ad altre sei proposte di regolamento che erano tutte all'ordine del giorno di questa seduta plenaria: norme di esecuzione comuni, strumento per la stabilità, strumento europeo di vicinato (ENI), strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, strumento per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI)¹.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo l'11 dicembre 2013, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, che rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le tre istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti. L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento in prima lettura.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

¹ Documenti 17508/13, 17512/13, 17520/13, 17525/13, 17631/13 e 17632/13.

Strumento europeo di vicinato *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0839),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0492/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0449/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione del Parlamento europeo allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 77.

² GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1 e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

¹ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 77.

² GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110

³ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013.

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento *dovrebbe istituire lo strumento europeo di vicinato (ENI) come uno* degli strumenti di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea. Esso sostituisce il regolamento *(CE) n. 1638/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che scade il 31 dicembre 2013.
- (2) A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea, l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

- (4) Da quando è stata varata, la politica europea di vicinato ha consolidato le relazioni con i paesi partner procurando vantaggi tangibili a questi e all'Unione, *fra cui il lancio di iniziative regionali e il sostegno alla democratizzazione nella regione. Diversi sviluppi significativi nel vicinato europeo hanno portato nel 2011 ad una revisione della politica europea di vicinato (PEV) a seguito del suo riesame strategico globale. Essa fornisce, tra l'altro, maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme secondo i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca", un partenariato con le società e un approccio più differenziato e su misura nei confronti dei singoli paesi partner. Il presente regolamento stabilisce collegamenti chiari tra il quadro della politica europea di vicinato e il sostegno da fornire a titolo dello strumento istituito dal presente regolamento.*

¹ *Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006).*

- (5) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'UE offre ai paesi del vicinato europeo relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo stato di diritto, il buon governo e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile **e inclusivo** nonché sulla promozione di questi valori e principi. ***Essa fornisce altresì, ove appropriato, un quadro per una maggiore mobilità ed un incremento dei contatti interpersonali, particolarmente tramite accordi di facilitazione del visto e di riammissione e, in funzione dei singoli casi, tramite la liberalizzazione del visto.***
- (6) ***Lo strumento europeo di vicinato (ENI) sostiene l'attuazione delle iniziative politiche che hanno contribuito a definire la politica europea di vicinato: il partenariato orientale tra l'Unione e i suoi vicini orientali, il partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa e l'Unione per il Mediterraneo nel vicinato meridionale. Tali iniziative sono tutte di importanza strategica e offrono in eguale misura quadri strategici importanti per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca, della titolarità e della responsabilità condivisa.***
- (6 bis) ***Gli obiettivi del presente regolamento dovrebbero essere perseguiti con l'opportuno coinvolgimento dei partner dell'azione esterna, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione, tenuto conto dell'importanza del loro ruolo. L'ENI dovrebbe inoltre sostenere il rafforzamento della capacità delle organizzazioni della società civile di garantire un'efficace assunzione di responsabilità interna e una titolarità locale e di essere protagonisti a pieno titolo dei processi di democratizzazione.***
- (6 ter) ***L'ENI sostiene anche l'attuazione della cooperazione regionale in tutto il vicinato, tra l'altro nel quadro della politica della dimensione settentrionale o della sinergia del Mar Nero, nonché, soprattutto nel caso della cooperazione transfrontaliera, gli aspetti esterni delle strategie macroregionali.***

(6 quater) Il presente regolamento riconosce lo status specifico della Federazione russa quale vicino dell'Unione e partner strategico nella regione.

- (8) Il sostegno erogato a titolo *dell'ENI* e del Fondo europeo di sviluppo regionale dovrebbe essere previsto nei programmi di cooperazione transfrontaliera *tra Stati membri, da una parte, e paesi partner e/o la Federazione russa, dall'altra parte ("altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera")*, lungo i confini esterni dell'Unione ■ onde promuovere uno sviluppo regionale integrato e sostenibile *e la cooperazione* tra le zone frontaliere limitrofe e un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini. *Per garantire l'attuazione efficace della cooperazione transfrontaliera è importante armonizzare le procedure con quelle relative alla Cooperazione territoriale europea, se del caso.*
- (9) È inoltre importante incentivare e facilitare una cooperazione vantaggiosa sia per l'Unione che per i suoi partner, *nonché per gli altri paesi partecipanti, ottimizzando e rendendo più efficace*, in particolare, *il coordinamento delle risorse messe a disposizione e combinando* i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente *a beneficio* dei *progetti di cooperazione transfrontaliera e cooperazione regionale*, dei progetti infrastrutturali che rivestono un interesse per l'Unione ■ *e che interessano i paesi del vicinato*, e in altri ambiti di cooperazione.
- (10) *Le unità territoriali lungo le frontiere* situate nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e le ■ *unità territoriali pertinenti dei beneficiari elencati nell'allegato I dello* strumento di assistenza preadesione *possono parimenti* partecipare alla cooperazione transfrontaliera. La partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo ai programmi di *cooperazione transfrontaliera* dovrebbe continuare ad essere finanziata dalle loro risorse proprie.

(11) Ci si aspetta dagli Stati membri, dai paesi *partner* e da *altri* paesi *partecipanti* che prendono parte alla *cooperazione* transfrontaliera e alla cooperazione regionale un cofinanziamento, atto a rafforzare la titolarità del paese, aumentare le risorse finanziarie a disposizione dei programmi e agevolare la partecipazione delle *parti interessate* locali.

(11 bis) *Per armonizzare la terminologia utilizzata nel presente regolamento con quella della cooperazione territoriale europea, i documenti di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere chiamati programmi operativi comuni.*

(13) Il sostegno fornito ai paesi vicini in via di sviluppo nell'ambito della politica europea di vicinato deve essere coerente con gli obiettivi e i principi delle politiche esterne dell'Unione, e in particolare della sua politica di sviluppo *e della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Occorre inoltre garantire la coerenza con le dimensioni esterne delle politiche e degli strumenti interni dell'Unione.*

(13 bis) *È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna, nonché la creazione di sinergie tra l'ENI, gli altri strumenti dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti.*

(14) La strategia comune UE-Africa è pertinente per le relazioni con i vicini mediterranei del Nordafrica.

- (15) L'Unione e i suoi Stati membri devono migliorare la coerenza, *l'efficacia* e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione con i paesi vicini. Per garantire che la cooperazione dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino a vicenda, occorre prevedere una programmazione congiunta a cui ricorrere ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno, *mentre dovrebbe essere al contempo garantito un livello adeguato di cooperazione e coordinamento con altri donatori non dell'Unione.*
- (16) In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento deve essere allineato alle strategie e misure nazionali ■ o locali corrispondenti dei paesi partner *e, ove appropriato, anche a quelle della Federazione russa.*
- (17) Nei paesi del vicinato *europeo* in cui l'allineamento con le norme e gli standard dell'Unione è uno dei principali obiettivi strategici, l'Unione è nella posizione migliore per fornire tale sostegno. Certe forme specifiche di sostegno possono essere fornite solo a livello dell'Unione. *Anche l'esperienza di transizione degli Stati membri può contribuire al successo delle riforme nei paesi del vicinato europeo e alla promozione dei valori universali nel vicinato europeo.*
- (18) ■ Poiché gli obiettivi del presente regolamento ■ non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri *ma* possono ■ , a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato *sull'Unione europea*. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (19) La Commissione deve cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.
- (20) La lotta ai cambiamenti climatici è una delle principali sfide che si pongono all'Unione e che richiedono un'azione urgente a livello internazionale. Il presente regolamento deve contribuire all'obiettivo, annunciato nella comunicazione della Commissione sul QFP del giugno 2011, di aumentare di almeno il 20% la quota del bilancio dell'Unione destinata ai cambiamenti climatici.
- (20 bis) Un quadro stabile di cooperazione con i paesi vicini nel settore dell'energia e delle risorse, che sia coerente con le norme dell'Unione relative al mercato interno, contribuisce a migliorare la sicurezza dell'Unione in tale settore.*
- (21) La parità di genere, *i diritti delle persone appartenenti alle minoranze e la lotta alle discriminazioni ed alle disuguaglianze sono obiettivi* trasversali di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento.
- (22) *Nelle relazioni con i suoi partner su scala mondiale, l'Unione si è impegnata a promuovere il lavoro dignitoso, la giustizia sociale, nonché la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro internazionalmente riconosciute, ivi inclusa l'eliminazione del lavoro minorile, e degli accordi ambientali multilaterali*.
- (22 bis) Il presente atto istituisce, per tutta la durata dell'ENI, una dotazione finanziaria che deve costituire per il Parlamento europeo e il Consiglio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del ... 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.*

(23) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa tramite misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure *dovrebbero* essere applicate conformemente agli accordi vigenti con organizzazioni internazionali e paesi terzi.

(25) *Al fine di adattare il sostegno dell'Unione*, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea *per modificare il contenuto dell'allegato II del presente regolamento. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione è tenuta a garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

(26) Il regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del (di seguito "il regolamento di esecuzione comune") stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione.

(27) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

(28) Le competenze di esecuzione connesse all'articolo 7 , paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 9, paragrafo 1 *e all'articolo 12, paragrafo 1* devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011¹.

¹ *Regolamento n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

(28 bis) Per l'adozione di atti di esecuzione dovrebbe essere utilizzata, in linea di massima, la procedura di esame, vista la natura di questi atti di esecuzione, in particolare la loro natura di orientamento politico o le loro implicazioni finanziarie ■ , fatta eccezione per le misure di entità finanziaria limitata.

(29) L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (**SEAE**) sono **stabiliti** nella decisione 2010/427/UE del Consiglio¹.

(29 bis) È opportuno allineare la durata del presente regolamento al regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Pertanto, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ **Decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).**

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

Obiettivo generale e campo di applicazione

1. **Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENI) inteso a progredire ulteriormente verso** uno spazio di prosperità *condivisa* e buon vicinato tra l'Unione e i paesi ed i territori di cui all'allegato del presente regolamento ("i paesi partner") sviluppando relazioni privilegiate *fondate sulla cooperazione, la pace e la sicurezza, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani conformemente al trattato sull'Unione europea.*
2. Il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è utilizzato a beneficio dei paesi partner e *delle zone coinvolte nella cooperazione transfrontaliera.* Esso può essere utilizzato anche a beneficio comune *dell'Unione* e dei paesi partner.
3. I finanziamenti dell'Unione possono essere inoltre utilizzati per consentire alla Federazione russa di partecipare alla cooperazione transfrontaliera e alla *cooperazione regionale con la partecipazione dell'Unione e ai* pertinenti programmi multinazionali, **inclusa la cooperazione in materia di istruzione, in particolare gli scambi di studenti.**

3 bis. L'Unione promuove, sviluppa e consolida i valori di libertà, democrazia, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il loro rispetto, e i principi di uguaglianza e stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi in osservanza del diritto internazionale. Di conseguenza, i finanziamenti erogati a norma del presente regolamento sono tenuti a rispettare questi valori e principi, così come gli impegni assunti dall'Unione nel quadro del diritto internazionale, tenendo conto delle politiche e posizioni pertinenti dell'Unione.

Articolo 2

Obiettivi specifici del sostegno dell'Unione

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento **punta a promuovere** una più intensa cooperazione politica, **una democrazia radicata e sostenibile, una progressiva integrazione economica nonché a rafforzare il partenariato con le società** tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti **o di documenti equivalenti**.
2. Il sostegno dell'Unione mira in particolare a:
 - a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo stato di diritto, i principi di uguaglianza **e la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme**, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo, **la lotta contro la corruzione, il rafforzamento della capacità istituzionale a tutti i livelli** e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;
 - b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa **cooperazione** settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti **e un migliore accesso ai mercati incluso attraverso zone di libero scambio globali e approfondite**, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, specialmente nelle interconnessioni;

- c) creare i presupposti per **la migliore organizzazione dell'immigrazione legale e la promozione di** una gestione efficace della mobilità delle persone, **per l'attuazione di accordi presenti o futuri conclusi conformemente all'approccio globale in materia di migrazione, e per** la promozione dei contatti interpersonali, **con particolare riferimento ad attività culturali, educative, professionali e sportive;**
- d) **sostenere** tutti gli aspetti dello sviluppo **intelligente**, sostenibile ed inclusivo; ridurre la povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato **e ridurre l'esclusione sociale; promuovere le capacità in materia di scienza, istruzione, in particolare d'istruzione superiore, tecnologia, ricerca ed innovazione;** promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, **la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente**, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;
- e) promuovere le misure per la creazione di fiducia, **di relazioni di buon vicinato** ed altre misure a favore della sicurezza **in tutte le sue forme** e della prevenzione/risoluzione dei conflitti, **inclusi i conflitti persistenti;**
- f) intensificare la cooperazione a livello subregionale, regionale e di vicinato e la cooperazione transfrontaliera.

3. Per valutare il conseguimento di **tali** obiettivi **specifici** si utilizzeranno in particolare le **relazioni periodiche dell'Unione sull'attuazione della politica e**, per il paragrafo 2, lettere a), d) ed e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), **l'entità dell'adozione del quadro normativo dell'Unione da parte dei paesi partner**, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori saranno **prestabiliti, chiari, trasparenti e, ove appropriato, specifici per i singoli paesi e misurabili e** comprenderanno, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, **rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, un sistema giudiziario indipendente, cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza**, livello di corruzione, flussi commerciali, **parità di genere e** indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.
4. Il sostegno dell'Unione può essere utilizzato anche in altri settori **pertinenti** quando ciò sia coerente con gli obiettivi generali della politica europea di vicinato.

Articolo 3

Quadro politico

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, **conclusioni del Consiglio europeo e conclusioni** del Consiglio e le pertinenti **dichiarazioni dei vertici o conclusioni** delle riunioni ministeriali con i paesi partner **della politica europea di vicinato, anche nel contesto del partenariato orientale e dell'Unione per il Mediterraneo, e anche le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo** costituiscono, **pur nel rispetto del principio di titolarità**, il quadro strategico generale **del presente regolamento** ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento.
2. **I piani d'azione o altri documenti equivalenti definiti di comune accordo, quali le agende di associazione**, tra i paesi partner e l'Unione **a titolo bilaterale o multilaterale, incluso, secondo i casi, nel quadro del partenariato orientale e della dimensione meridionale della politica europea di vicinato**, costituiscono un elemento di riferimento essenziale per individuare le priorità del sostegno dell'Unione e **per la valutazione dei progressi di cui all'articolo 2, paragrafo 3**.
3. Laddove tra l'Unione europea e i paesi partner non esistano gli accordi di cui al paragrafo 1, il sostegno dell'Unione può essere fornito qualora risulti utile per perseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione europea e viene programmato in base a tali obiettivi, tenendo conto delle esigenze del paese interessato.

Articolo 4

Differenziazione, partenariati e cofinanziamenti

1. ***Il sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) è basato su incentivi e differisce per forma e entità, considerati di tutti gli elementi elencati in appresso, a seconda del paese rispecchiandone:***
- a) ***le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione e il grado di sviluppo;***
 - b) ***l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche e sociali;***
 - c) ***l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile;***
 - d) ***il partenariato con l'Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;***
 - e) ***la capacità di utilizzazione e l'impatto potenziale del sostegno Unione.***

Tale sostegno figura nei documenti di programmazione pluriennale di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

- 1 bis. Successivamente all'adozione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento e fatti salvi gli altri elementi descritti nel paragrafo 1 del presente articolo, la quota di risorse disponibili offerta ai paesi partner è adattata principalmente in funzione dei rispettivi progressi compiuti nella costruzione e nel consolidamento di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche e sociali, in linea con l'approccio basato su incentivi.***

Per i programmi multinazionali quadro, tale quota è determinata in funzione dei progressi compiuti dai paesi partner nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, tenendo conto anche dei progressi da essi compiuti nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme che contribuiscono a tale finalità.

I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati periodicamente, segnatamente tramite le relazioni sulla politica europea di vicinato che indicano anche le tendenze rispetto agli anni precedenti.

Il sostegno può essere riesaminato in caso di grave o persistente regresso.

1 ter. L'approccio basato su incentivi non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la cooperazione tra autorità locali, al sostegno al miglioramento della situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alla crisi. In caso di grave o persistente regresso, tale sostegno può essere rafforzato.

1 quater. L'approccio basato su incentivi a titolo del presente regolamento sarà oggetto di periodici scambi di vedute in sede di Consiglio e Parlamento europeo.

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, **le seguenti** parti interessate **■** nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione:

i) le autorità nazionali e locali;

ii) organizzazioni della società civile;

anche attraverso la consultazione e l'accesso tempestivo alle pertinenti informazioni per consentire loro di svolgere un ruolo significativo in tale processo.

3. Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner **e dagli altri paesi partecipanti** tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e dei soggetti non statali, **segnatamente di piccole organizzazioni della società civile**, fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento finanziario.

Articolo 5

Coerenza e coordinamento dei donatori

1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con **tutti** gli ambiti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti. A tal fine, le misure finanziate ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sui documenti strategici sulla cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché sugli interessi, sulle priorità politiche e sulle strategie specifiche dell'Unione. Tali misure rispettano gli impegni assunti a norma degli accordi multilaterali e delle convenzioni internazionali di cui l'Unione e i paesi partner fanno parte.
2. L'**Unione**, gli Stati membri e la (BEI) garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalle **istituzioni finanziarie** europee.
3. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno nell'intento di rendere più efficace ed efficiente l'erogazione del sostegno e il dialogo politico **e di prevenire la sovrapposizione dei finanziamenti** conformemente ai principi stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle strategie e procedure. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo. **Viene fatto ricorso alla programmazione congiunta ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno. Qualora ciò non possa essere realizzato, al fine di garantire il più elevato livello di coordinamento, vengono considerate altre modalità quali la cooperazione delegata e/o i sistemi di trasferimento. La Commissione riferisce sulla programmazione congiunta con gli Stati membri nell'ambito della relazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹*, presentando anche raccomandazioni nei casi di programmazione congiunta non pienamente realizzata.**

¹ **Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (GU ...).**

* **GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).**

4. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie, ***incluse le consultazioni in una fase iniziale del processo di programmazione***, a garantire la ***complementarità*** e un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non ■ dell'Unione.
- 4 bis. I documenti di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 fanno altresì riferimento, nella misura del possibile, alle attività di altri donatori dell'Unione.***

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE INDICATIVA E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 6

Tipi di programmi

1. Ai sensi del presente regolamento, il sostegno dell'Unione viene programmato attraverso:
 - a) programmi bilaterali a sostegno di un unico paese partner;
 - b) programmi multinazionali che affrontino sfide comuni a tutti i paesi partner o ad alcuni di essi, *sulla base delle priorità del partenariato orientale e della dimensione meridionale della politica europea di vicinato e tenendo conto dei lavori svolti nel contesto dell'Unione per il Mediterraneo*, e cooperazione regionale e subregionale *principalmente* tra due o più paesi partner, *anche nel quadro della dimensione settentrionale e della sinergia del Mar Nero. A ciò può partecipare* la Federazione russa *ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3*;
 - c) programmi di cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più paesi partner e/o la Federazione russa (*"altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera"*), dall'altra, attuati lungo la loro parte condivisa della frontiera esterna dell' **Unione**.

Le priorità del sostegno dell'Unione figurano nell'allegato II.

2. Il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento viene fornito in conformità del regolamento (UE) n. .../... * e, per i programmi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del presente regolamento, anche in conformità delle norme per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera dell'ENI.

* **GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).**

Articolo 7

Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi per paese e programmi indicativi multinazionali

-1 bis. Le assegnazioni finanziarie indicative per i programmi per paese sono determinate in base ai criteri definiti all'articolo 4, paragrafo 1.

1. Per i paesi **per i quali** i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento esistono, viene adottato un quadro di sostegno unico pluriennale secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. ...*. Il quadro di sostegno unico:

(i) esamina i progressi compiuti in relazione al quadro strategico, il conseguimento di obiettivi precedentemente concordati e fa il punto della situazione per quanto riguarda le relazioni tra l'Unione il paese partner, anche in ordine al grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione;

(ii) definisce gli obiettivi e le priorità del sostegno, selezionandoli prevalentemente fra quelli indicati nei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 **del presente regolamento**, e nelle strategie/nei piani dei paesi partner, **ove ciò sia coerente con il quadro strategico globale**, e per cui le valutazioni periodiche dell'Unione hanno evidenziato la necessità di un sostegno;

(iii) indica i risultati attesi e

(iv) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità.

Le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun quadro di sostegno unico saranno indicate con un margine di variazione non superiore al 20%.

La durata del quadro di sostegno unico corrisponde **in linea di massima** alla durata del documento pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 **del presente regolamento**.

* **Inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).**

2. Per i paesi *per i quali* i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 non esistono, viene adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento *(UE) n. ... **, un documento di programmazione globale comprendente una *strategia* e un programma indicativo *pluriennale*. Il documento:

(i) definisce la strategia di risposta dell'Unione in base a un'analisi della situazione del paese interessato, ■ alle sue relazioni con l'Unione, e alle strategie/ai piani dei paesi partner *là dove ciò è coerente con il quadro strategico globale;*

ii) *stabilisce gli obiettivi e le priorità del sostegno dell'Unione;*

(iii) *indica i risultati attesi e*

iv) *stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità.*

Le assegnazioni finanziarie indicative corrispondenti saranno indicate con un margine di variazione non superiore al 20%. Il documento di programmazione ha una durata pluriennale appropriata.

3. Per i programmi multinazionali viene adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento *(UE) n. ... **, un documento di programmazione globale comprendente una *strategia* e un programma indicativo *pluriennale*. Il documento:

(i) definisce *gli obiettivi* e le priorità del sostegno dell'Unione alla regione o alla subregione, *riprendendo dove necessario le priorità stabilite nel quadro del partenariato orientale o dell'Unione per il Mediterraneo;*

ii) *indica i risultati attesi e*

(iii) *stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità.*

* *GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).*

Il documento ha una durata pluriennale appropriata.

Le assegnazioni finanziarie indicative per i programmi multinazionali sono determinate sulla base di criteri trasparenti e oggettivi.

4. I documenti del quadro unico di sostegno di cui al paragrafo ***1 del presente articolo*** sono riesaminati all'occorrenza, ***anche alla luce delle pertinenti relazioni periodiche dell'Unione nonché dei lavori degli organismi misti istituiti nel quadro degli accordi conclusi con i paesi partner***, e possono essere riveduti secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento ***(UE) n. ...*** *. I documenti di programmazione di cui ai paragrafi ***2 e 3 del presente articolo*** sono soggetti a una revisione a medio termine od ogniqualvolta necessario, e potranno essere rivisti secondo la stessa procedura.

4 bis. Per facilitare l'attuazione dell'approccio basato su incentivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, una quota nel margine del 10% del bilancio dell'ENI sarà assegnata ai programmi multinazionali quadro che integreranno le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2. Le pertinenti decisioni della Commissione che istituiscono detti programmi quadro preciseranno i paesi che possono beneficiare delle dotazioni, mentre le assegnazioni effettive saranno decise sulla base dei progressi compiuti verso una democrazia radicata e sostenibile e la realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme che concorrono alla realizzazione di quest'obiettivo.

6. I finanziamenti erogati a norma del presente regolamento possono essere associati a finanziamenti concessi in virtù di altri regolamenti dell'Unione che istituiscono strumenti finanziari quando ciò sia necessario per attuare in maniera più efficace misure vantaggiose per l'Unione e per i paesi partner in settori quali la ***cooperazione*** transnazionale e le interconnessioni. In tal caso la Commissione decide quale serie unica di norme si applica per l'attuazione.

* ***GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).***

7. ***Gli Stati membri saranno coinvolti nel processo di programmazione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. ...* . Gli Stati membri e gli altri donatori che si sono impegnati a programmare il loro sostegno di concerto con l'Unione partecipano in modo particolarmente attivo*** . Ove opportuno, i documenti di programmazione possono riguardare anche il loro contributo.
8. ***Nel caso in cui*** gli Stati membri e gli altri donatori si siano impegnati a programmare il loro sostegno di concerto con l'UE, un documento di programmazione pluriennale congiunto può sostituire il quadro di sostegno unico di cui al paragrafo 1 e i documenti di programmazione di cui ai paragrafi 2 e 3, purché soddisfatti i requisiti indicati nelle suddette disposizioni.
9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra le ***politiche dell'Unione***, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio ***entro*** un mese dall'adozione.
10. ***Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. ...* tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni della stessa.***

* ***GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).***

TITOLO III

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

Articolo 8

Ammissibilità geografica

1. I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), possono essere istituiti:
 - a) per le frontiere terrestri, inglobando le unità territoriali corrispondenti al livello 3 o equivalente della *nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)* situate lungo le frontiere terrestri tra Stati membri *e altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, fatti salvi gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle azioni di cooperazione e in linea con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4;*
 - b) per le frontiere marittime, inglobando le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente situate lungo le frontiere marittime tra gli Stati membri e gli altri paesi *partecipanti alla cooperazione transfrontaliera* ■ , separate da un massimo di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle azioni di cooperazione;

- c) per un bacino marino, inglobando le unità territoriali costiere corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente che si affacciano su un bacino marino comune agli Stati membri e ***agli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera*** .
2. Al fine di assicurare la continuazione dei programmi di cooperazione esistenti e in altri casi giustificabili, ***e nella prospettiva di contribuire agli obiettivi del programma***, alle unità territoriali confinanti con quelle di cui al paragrafo 1 può essere concesso di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera. ***Le condizioni alle quali le unità territoriali limitrofe possono partecipare alla cooperazione saranno definite nei programmi operativi congiunti.***
3. In casi debitamente giustificati, possono essere inclusi centri sociali, economici o culturali importanti ***situati negli Stati membri o in altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera***, non confinanti con le unità territoriali ammissibili, purché la loro partecipazione contribuisca al raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento di programmazione. ***Le condizioni alle quali tali centri possono partecipare alla cooperazione saranno definite nei programmi operativi congiunti.***
4. Qualora i programmi siano istituiti a norma del paragrafo 1, lettera b), la Commissione europea, di concerto con i ***partecipanti***, può proporre che l'ammissibilità geografica venga estesa all'intera unità territoriale di livello NUTS 2 nella cui area è situata l'unità territoriale di livello NUTS 3.
- 4 bis. La cooperazione transfrontaliera mira ad essere coerente con gli obiettivi delle strategie macroregionali attuali e future.***

Articolo 9

Programmazione e assegnazione dei fondi per la cooperazione transfrontaliera

1. Viene elaborato un documento di programmazione per definire:
 - a) gli obiettivi strategici della cooperazione transfrontaliera, ***nonché le priorità e i risultati attesi di detta cooperazione;***
 - b) l'elenco dei programmi operativi congiunti da porre in essere;
 - c) la ripartizione indicativa delle risorse tra i programmi relativi alle frontiere terrestri e marittime di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e i programmi per un bacino marino di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);
 - d) le assegnazioni indicative pluriennali per ciascun programma operativo congiunto;
 - e) le unità territoriali che possono beneficiare di ciascun programma operativo congiunto e le ***unità territoriali*** e i centri di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4;
 - f) un'assegnazione indicativa per sostenere, ove opportuno, le azioni orizzontali di sviluppo delle capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze fra programmi;

- g) i contributi ai programmi transnazionali stabiliti a norma del regolamento (UE) n. (...) del Parlamento europeo e del Consiglio ^{1*}, **a cui** partecipano i paesi partner e/o la Federazione russa.

Il documento di programmazione copre un periodo di sette anni ed è adottato dalla Commissione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. ... ^{**}. Detto documento è soggetto a una revisione a medio termine, o ogniqualvolta necessario, e può essere riesaminato secondo la procedura di cui all'articolo suddetto **dello stesso regolamento**.

2. I programmi operativi congiunti sono cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L'importo complessivo del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale è stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. ... ^{***}. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'uso di tale contributo.
3. Lo strumento di preadesione può cofinanziare i programmi operativi congiunti a cui partecipano i **beneficiari elencati nell'allegato I dello strumento stesso**. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'uso di tale cofinanziamento.
4. Le assegnazioni indicative dei fondi ai programmi operativi congiunti si basano ■ su **criteri oggettivi, in particolare** sulla popolazione delle **unità territoriali** ammissibili di cui **all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c)**. Al momento di stabilire le assegnazioni indicative possono risultare necessari adeguamenti che riflettano la necessità di garantire un equilibrio tra i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e i contributi provenienti dal bilancio del presente strumento, nonché altri fattori che incidono sull'intensità della cooperazione quali le caratteristiche specifiche delle zone frontaliere e la loro capacità di gestire e assorbire il sostegno dell'Unione.

¹ **Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L ...).**

* **GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento PE-CONS 81/13.**

** **GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).**

*** **GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 81/13.**

Articolo 10

Programmi operativi congiunti

1. La cooperazione transfrontaliera è attuata mediante programmi operativi congiunti riguardanti la cooperazione relativa ad una frontiera o a un gruppo di frontiere, i quali contemplano azioni pluriennali volte al conseguimento di un insieme coerente di priorità e che possono essere attuate tramite il sostegno dell'Unione. I programmi operativi congiunti si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 9 e contengono una descrizione sintetica dei sistemi di gestione e di controllo riguardante gli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e **all'articolo 12**, paragrafo 2.
2. I programmi operativi congiunti per le frontiere terrestri e marittime sono istituiti in relazione a ciascuna frontiera al livello territoriale adeguato e includono unità territoriali ammissibili appartenenti ad uno o più Stati membri e ad uno o più degli **altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera** .
3. I programmi operativi congiunti **relativi ai** bacini marini hanno carattere multilaterale, sono istituiti al livello territoriale appropriato e includono unità territoriali ammissibili che si affacciano su un bacino marino comune condiviso da diversi paesi partecipanti, tra cui figurano almeno uno Stato membro e un altro **paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera**. Essi possono includere attività bilaterali a sostegno della cooperazione tra uno Stato membro e un **altro paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera**.
4. Entro un anno dall'approvazione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 9, **e dopo l'adozione delle norme per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera**, i paesi partecipanti presentano insieme proposte di programmi operativi congiunti alla Commissione. La Commissione adotta ciascun programma operativo congiunto avendone prima verificata la rispondenza al presente regolamento, al documento di programmazione e alle norme di esecuzione **entro un termine fissato nelle norme di esecuzione. Entro un mese dalla loro adozione, la Commissione presenta per informazione al Parlamento europeo e agli Stati membri i programmi operativi congiunti.**

5. Le *zone* situate in paesi diversi dagli Stati membri **o dagli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera**, che confinano con le *zone* ammissibili definite all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), o si affacciano su un bacino marino comune in cui è in fase di istituzione un programma operativo congiunto possono rientrare in un programma operativo congiunto e beneficiare del sostegno dell'Unione alle condizioni stabilite nel documento di programmazione di cui all'articolo 9.
6. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure necessarie per garantire che i **programmi di cooperazione transfrontaliera, in particolare** per i bacini marini , istituiti a norma del presente regolamento e i programmi di cooperazione transnazionale istituiti a norma del regolamento (UE) n. [...] * che hanno una parziale sovrapposizione della copertura geografica siano del tutto complementari e si rafforzino a vicenda.
7. I programmi operativi congiunti possono essere riveduti su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione per motivi quali:
- a) mutate priorità della cooperazione, evoluzione socioeconomica,
 - b) risultati dell'attuazione delle misure in questione e del processo di monitoraggio e di valutazione,
 - c) necessità di adeguare l'importo dei fondi disponibili e di riassegnare le risorse.

* **GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 81/13.**

8. *Al più tardi entro la fine dell'anno successivo all'adozione dei programmi operativi congiunti, la Commissione conclude una convenzione di finanziamento con gli **altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera** . La convenzione di finanziamento include le disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione del programma operativo congiunto e può essere **cofirmata** dagli altri paesi partecipanti e dall'autorità di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) **o dal paese che ospita l'autorità di gestione.***

All'occorrenza viene concluso **un accordo (ad esempio, sotto forma di memorandum d'intesa)** tra i paesi partecipanti e l'autorità di gestione per definire le **competenze** finanziarie specifiche e **le modalità di attuazione del programma dei paesi interessati, che comprende i loro compiti e competenze in materia di gestione e amministrazione.**

9. Viene istituito un programma operativo congiunto che coinvolga più di uno degli **altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera** se almeno uno **degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera** firma la convenzione di finanziamento. Gli altri paesi **partecipanti alla cooperazione transfrontaliera** interessati da un programma istituito possono aderire al programma in qualsiasi momento firmando la convenzione di finanziamento.

10. Se un paese partecipante si impegna a **cofinanziare** un programma, il programma operativo congiunto precisa le modalità **e le necessarie salvaguardie di controllo,** erogazione, utilizzazione e monitoraggio del cofinanziamento. La relativa convenzione di finanziamento viene firmata da tutti i paesi partecipanti **e dall'autorità di gestione del programma o dal paese che ospita l'autorità di gestione.**

11. I programmi operativi congiunti possono prevedere anche un contributo finanziario degli strumenti con cui potrebbero essere combinate le sovvenzioni, nel rispetto delle norme di tali strumenti, purché questo contribuisca alla realizzazione delle priorità dei programmi.

12. Sulla base del principio di partenariato, i paesi partecipanti *e le loro autorità locali, ove appropriato*, selezionano insieme le azioni a cui è destinato il sostegno dell'Unione in linea con le priorità e le misure del programma operativo congiunto.
13. In casi specifici e debitamente giustificati, qualora:
- a) problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti o tra l'Unione europea e *uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera* impediscano di presentare un programma operativo congiunto;
 - b) entro il 30 giugno 2017 i paesi partecipanti non abbiano ancora presentato alla Commissione un programma operativo congiunto;
 - c) nessuno degli *altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera* nel programma abbia firmato la relativa convenzione di finanziamento per la fine dell'anno successivo all'adozione del programma,
- (c bis) il programma operativo congiunto non possa essere attuato a causa di problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti*, la Commissione, previa consultazioni con lo Stato o gli Stati membri interessato/i, adotta le misure necessarie per consentire allo Stato o agli Stati membri interessato/i di utilizzare il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale al programma operativo congiunto a norma dell'articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. [...]. * . .
14. Gli impegni di bilancio per le azioni o i programmi di *cooperazione transfrontaliera* di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di un periodo pluriennale.

* *GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 81/13.*

Articolo 11

Gestione dei programmi operativi congiunti

1. **Di norma**, i programmi operativi congiunti sono attuati in gestione concorrente con gli Stati membri. **Tuttavia**, i paesi **partecipanti** possono ■ proporre per l'attuazione una gestione indiretta ad opera di un'entità elencata nel regolamento finanziario e in conformità delle **norme di esecuzione** di cui all'articolo 12, paragrafo 2 **del presente regolamento**.
2. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, che lo Stato membro, in caso di gestione concorrente, o **l'altro** paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera o l'organizzazione internazionale, in caso di gestione indiretta, abbiano predisposto e gestiscano sistemi di gestione e di controllo conformi al regolamento finanziario, al presente regolamento e alle sue norme di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 **del presente regolamento**.

Gli Stati membri, **gli altri** paesi **partecipanti alla cooperazione transfrontaliera** e le organizzazioni internazionali interessate garantiscono il buon funzionamento dei propri sistemi di gestione e di controllo, la legittimità e la regolarità delle relative operazioni e il rispetto del principio di una sana gestione finanziaria. Essi sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi.

La Commissione può chiedere a uno Stato membro o ad uno **degli altri** paesi **partecipanti alla cooperazione transfrontaliera** o all'organizzazione internazionale interessata di esaminare un reclamo ricevuto in merito alla selezione o all'attuazione di operazioni sostenute a norma del presente titolo o al funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

3. Per consentire una preparazione adeguata dell'attuazione dei programmi operativi congiunti, le spese sostenute dopo la presentazione dei programmi operativi congiunti alla Commissione non sono ammissibili ■ prima del 1° gennaio 2014.
4. Laddove l'ammissibilità sia limitata a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento ■ *(UE) n. ... **, l'entità di cui al paragrafo 1 *del presente articolo*, che può pubblicare inviti a presentare proposte e bandi di gara, ha il diritto di considerare ammissibili gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile, in conformità dell'*articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3*, del regolamento *(UE) n. ... **.

Articolo 12

Norme per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera

1. Le norme di esecuzione recanti disposizioni specifiche per l'attuazione del presente titolo sono adottate ■ secondo *la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. ... **.
2. Le norme di esecuzione comprendono, *tra l'altro*, disposizioni *dettagliate* sui seguenti aspetti:
 - a) tasso e metodi di cofinanziamento;
 - b) *contenuto*, preparazione, modifica e chiusura dei programmi operativi congiunti;
 - c) ruolo e funzione delle strutture dei programmi, *ad esempio* comitato di monitoraggio congiunto, autorità di gestione e suo segretariato tecnico congiunto, ■ compresa la loro identificazione e responsabilità permanente ed effettiva, descrizione dei sistemi di gestione e controllo e condizioni relative alla gestione tecnica e finanziaria del sostegno dell'Unione, compresa l'ammissibilità della spesa;

* *GU: inserire il numero e la data del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).*

- d) procedure di recupero *in tutti i paesi partecipanti*; monitoraggio e valutazione;
- e) attività di visibilità e di informazione;
- f) gestione concorrente e indiretta di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis, del *regolamento (UE) n. ...* *.

* *GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).*

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Delega di poteri alla Commissione

Ala Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato II. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. ...* e in base alle raccomandazioni contenute nella relazione stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato II entro il 31 marzo 2018.

Articolo 14

Esercizio della delega

-1a. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Il potere **di adottare atti delegati** di cui all'articolo **13** è conferito **alla Commissione fino al 31 dicembre 2020**.
2. La delega di poteri **di cui all'articolo 13** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione **di revoca** pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e **al** Consiglio.

* **GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).**

Articolo 18

Dotazione *finanziaria*

1. La dotazione finanziaria per *l'esecuzione del* presente regolamento *per* il periodo 2014-2020 è di 15 432 634 000 EUR a prezzi correnti. Fino al 5% della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal *Parlamento europeo e dal Consiglio* nei limiti del quadro finanziario *pluriennale*.
3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del **■** regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio ¹ *, nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR proveniente dai diversi strumenti di azione esterna, *e precisamente* strumento di cooperazione allo sviluppo, *strumento europeo di vicinato*, strumento di assistenza preadesione *II e* strumento di partenariato **■**, sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento (UE) n. ... ** si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

I finanziamenti saranno messi a disposizione attraverso *due* assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi *quattro* anni e ai *tre* anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti in questione, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità esterne dell'*Unione*.

¹ *Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (OJ L ...).*

* *GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento PE-CONS 63/13.*

** *GU: inserire il numero e la data del regolamento di cui al documento PE-CONS 63/13.*

Articolo 19

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE che fissa l'organizzazione e il funzionamento del **SEAE**.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il █ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio **2014 al 31 dicembre 2020**.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

I paesi partner di cui all'articolo 1 *sono*:

Algeria

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Egitto

Georgia

Israele

Giordania

Libano

Libia

Repubblica moldova

Marocco

Territori palestinesi occupati

Siria

Taiwan

Ucraina

■

ALLEGATO II

Priorità per il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento

Per sostenere gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, tenendo conto anche dei documenti definiti di comune accordo, come indicato all'articolo 3, paragrafo 2, i finanziamenti dell'Unione possono essere rivolti alle seguenti priorità.

Alcune delle priorità possono essere pertinenti per più di un tipo di programma. Eventuali modifiche al presente elenco indicativo di priorità rispetta i principi della titolarità condivisa.

Questioni trasversali, fra cui una democrazia radicata e sostenibile, i diritti umani, la parità di genere, la lotta contro la corruzione e l'ambiente, verranno trattate nell'ambito di queste varie priorità.

1. Il sostegno dell'Unione a livello bilaterale, affronta fra l'altro, ove opportuno, le seguenti priorità:

- i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto, compresa la riforma della giustizia, dell'amministrazione pubblica e del settore della sicurezza;*
- la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità, anche per l'attuazione degli accordi UE;*

- *il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nella transizione democratica;*
- *lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo, anche a livello regionale e locale, e la coesione territoriale;*
- *lo sviluppo dei settori sociali, in particolare per i giovani, con particolare attenzione alla giustizia e alla coesione sociale e all'occupazione;*
- *lo sviluppo del commercio e del settore privato, compreso il sostegno alle piccole e medie imprese, l'occupazione e la realizzazione di zone di libero scambio globali e approfondite;*
- *l'agricoltura e lo sviluppo rurale, compresa la sicurezza alimentare;*
- *la gestione sostenibile delle risorse naturali;*
- *il settore dell'energia, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili;*
- *i trasporti e le infrastrutture;*
- *l'istruzione e lo sviluppo di competenze, compresa l'istruzione e la formazione professionale;*
- *la mobilità e la gestione della migrazione, compresa la protezione dei migranti;*
- *la creazione di fiducia e altre misure a favore della prevenzione e della risoluzione dei conflitti, compreso il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione.*

Tali priorità possono contribuire a più obiettivi del presente regolamento.

2. *Il sostegno dell'Unione a livello multilaterale, affronta fra l'altro, ove opportuno, le seguenti priorità:*

- *i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto;*
- *la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità;*
- *la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e del partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa;*
- *l'istruzione superiore e lo sviluppo di competenze, la mobilità degli studenti e del personale, i giovani e la cultura;*
- *lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo del commercio e del settore privato e il sostegno alle piccole e medie imprese;*
- *il settore energetico, comprese le reti energetiche;*
- *i trasporti e l'interconnessione delle infrastrutture;*
- *la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'acqua, la crescita verde, l'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti;*
- *il sostegno alla società civile;*
- *la mobilità e la gestione della migrazione;*
- *la promozione delle misure per la creazione di fiducia e delle altre misure a favore della prevenzione e della risoluzione dei conflitti.*

Tali priorità possono contribuire a più obiettivi del presente regolamento.

3. *Il sostegno dell'Unione tramite i programmi di cooperazione transfrontaliera affronta, ove opportuno, le seguenti priorità:*

- *Lo sviluppo sociale ed economico;*
- *L'ambiente, la salute pubblica, la sicurezza;*
- *La mobilità delle persone, dei beni e dei capitali.*

Tali priorità rispecchiano sfide comuni. Costituiscono il quadro per l'individuazione delle priorità specifiche con i paesi che partecipano alla cooperazione transfrontaliera. Le organizzazioni della società civile saranno coinvolte nell'elaborazione dei programmi e ne saranno, insieme alle autorità locali e regionali, i principali beneficiari.

Assegnazioni finanziarie per tipo di programma

Programmi bilaterali: fino all'80%

Programmi multinazionali: fino al 35%

Cooperazione transfrontaliera: fino al 5%

STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE SUSPENSION OF ASSISTANCE GRANTED UNDER THE FINANCIAL INSTRUMENTS

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of democracy, rule of law and the respect for human rights.

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken.

COMMISSION DECLARATION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT¹

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of the ENI and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

¹ The Commission will be represented at the responsible Commissioner level

*Where applicable

COMMISSION DECLARATION CONCERNING THE USE OF IMPLEMENTING ACTS FOR THE SETTING OF THE SPECIFIC PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN RULES IN THE EUROPEAN NEIGHBORHOOD INSTRUMENT AND THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA II)

The Commission considers that the rules for implementing cross-border cooperation programmes as set out in Regulation (EU) No [XXX] of the European Parliament and of the Council (CIR) and other specific, more detailed implementing rules in Regulation (EU) No [XXX] of the European Parliament and of the Council on the Instrument for Pre-accession assistance (IPA II), aim at supplementing the basic act and should therefore be delegated acts to be adopted on the basis of article 290 TFEU. The Commission will not stand against the adoption of the text as agreed by the co-legislators. Nevertheless, the Commission recalls that the question of delimitation between Articles 290 and 291 TFEU is currently under examination by the Court of justice in the "biocides" case.